

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)  
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA  
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Procura della Repubblica presso il  
Tribunale di Pavia  
Piazza del Tribunale 1  
27100 - Pavia  
[segreteria.centrale.procura.pavia@giustiziacert.it](mailto:segreteria.centrale.procura.pavia@giustiziacert.it)

**E, p.c.:**

ARPA Lombardia  
Sede Centrale - Palazzo Sistema  
Via Ippolito Rosellini, 17 – 20124 MILANO  
[arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:arpa@pec.regione.lombardia.it)  
Dip. di Pavia – Via Nino Bixio, 13 - 27100 PAVIA  
[dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it)

**RIFERIMENTO:** Decreto autorizzativo DEC- MIN n. 0000074 del 07/03/2018 con Avviso pubblicato in G.U. n.64 del 17/03/2018 - Raffineria Sannazzaro della società ENI S.p.A. sita nei Comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone (PV).

**OGGETTO:** Esito attività di controllo ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i in data dal 17/10/2023 al 16/11/2023 - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nel periodo compreso tra il 17/10/2023 ed il 16/11/2023, secondo quanto disposto nella programmazione 2023 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata l'attività di controllo ordinaria presso l'installazione Raffineria Sannazzaro della società ENI S.p.A. sita nei comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone (PV).

L'attività di controllo ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente agli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati redatti: "Verbale di verifica documentale" (Allegato 1) e "Verbale di sopralluogo e chiusura attività di controllo" (Allegato2), in contestuale con ENI S.p.A. e ARPA Lombardia che li hanno sottoscritti; gli originali in forma informatizzata sono conservati presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. Successivamente all'attività *in situ* si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, nonché alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore. Inoltre, sono state effettuate a cura di ARPA Lombardia attività di campionamento ed analisi.

In particolare, nel corso delle verifiche documentali è emerso quanto segue.

Come richiesto nella lettera di avvio attività controllo ordinario trasmessa con prot. ISPRA 55522/2023 del 17/10/2023, il Gestore ha inviato, con nota prot. RAFSNZ/DIR/FL/159 del 27/10/2023, la tabella riepilogativa dei risultati degli autocontrolli eseguiti nel 2023 sullo scarico finale SF1 ed in uscita dal TAE al pozzetto SFT005.

Dalla verifica della suddetta tabella per alcuni parametri allo scarico finale SF1 sono emersi dei valori analitici superiori ai limiti stabiliti alla prescrizione n.20 del paragrafo 7.4 del PIC del DEC- MIN n. 0000074 del 07/03/2018 a pagg. 157-159. Il gruppo ispettivo (GI) ha quindi richiesto al Gestore di fornire i rapporti di prova relativi ai su citati superamenti che il gestore ha trasmesso con PEC del 08/01/2024 e del 17/01/2024 (Allegato 3). Dall'analisi dei rapporti di prova il GI ha confermato il superamento dei valori limite per i parametri riepilogati nella seguente Tabella:

Parametro	n. Rapporto di Prova	Valore riscontrato (mg/l)	Incertezza di misura (mg/l)	Valore limite (mg/l)
Azoto Nitroso (come N)	23-018003-0004 del 29/05/23	1,147	0,087	0,6
Fluoruri	23-018041-0004 del 23/06/23	10,48	0,68	6
Metilterbutiletere	23-018042-0001 del 26/06/23	0,244	0,082	0,1
Fluoruri	23-018230-0002 del 07/07/23	7,04	0,56	6
Ferro	23-018238-0004 del 19/07/23	3,03	0,59	2
Ferro	23-018241-0004 del 24/07/23	3,56	0,70	2
Ferro	23-018246-0004 del 31/07/23	2,93	0,57	2
AOX	23-018254-0002 del 04/08/23	0,180	0,043	0,1
Ferro	23-018271-0004 del 30/08/23	2,56	0,50	2

Il criterio adottato per la verifica di conformità ai Valori limite è quello riportato nella Linee Guida SNPA, 34/2021 "Criteri condivisi del sistema per la stima e l'interpretazione dell'incertezza di misura e l'espressione del risultato", applicando la Regola 1 - approccio "oltre ogni ragionevole dubbio".

Da segnalare che il gestore non ha comunicato la violazione della prescrizione agli Enti preposti.

Come si evince da pag. 2 del "Verbale di sopralluogo e chiusura attività di controllo" durante il sopralluogo effettuato dal GI il 15/11/2023 presso la sala controllo, il gestore ha dichiarato di aver cessato la produzione di MTBE da novembre 2022 e con la stessa configurazione impiantistica essa è stata sostituita con la produzione di ETBE.

Non risultano pervenute comunicazioni in merito alla variazione di utilizzo di materie prime.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Lombardia, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) mancato rispetto dei valori limite di concentrazione al punto di scarico idrico SF1 per i parametri Azoto Nitroso, AOX, Fluoruri, Ferro e Metilterbutiletere (MTBE), di cui alla prescrizione n.20 del paragrafo 7.4 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) del DEC- MIN n. 0000074 del 07/03/2018 pag. 157-159;
- 2) omessa comunicazione della violazione della prescrizione n.20 del paragrafo 7.4 del PIC del DEC- MIN n. 0000074 del 07/03/2018 pag. 157-159, come previsto dal PIC al paragrafo 7.11.
- 3) omessa comunicazione di variazione di utilizzo di materie prime, come previsto all'art. 5 co.4 del DEC- MIN n. 0000074 del 07/03/2018.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, dalla ricezione della diffida:

- a) esegua, in contraddittorio con Arpa Lombardia, il campionamento al punto di scarico idrico SF1 per l'analisi dei parametri Azoto Nitroso, AOX, Floruri, Ferro ed MTBE secondo le frequenze stabilite nel PMC durante un periodo di osservazione minimo di un mese e trasmetta agli Enti di Controllo i relativi certificati analitici non appena disponibili;
- b) esegua quanto scritto al punto a) anche per l'analisi del ETBE utilizzando lo stesso metodo analitico previsto per il MTBE, ovvero EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018;
- c) invii nel minor tempo tecnicamente possibile e comunque entro 90 giorni, una relazione contenente le motivazioni connesse all'esercizio dell'impianto che possono aver portato ai già menzionati superamenti dei VLE e le azioni correttive da intraprender per evitare il ripetersi degli eventi;
- d) fornisca evidenza dell'aggiornamento e/o predisposizione di una istruzione operativa o procedura per la puntuale verifica degli autocontrolli in modo tale da eliminare completamente la possibilità di errore umano correlato alla mancata rilevazione di un superamento del limite imposto, implementando un sistema automatico e informatizzato di verifica dei valori limite all'interno dei rapporti di prova previsti per gli autocontrolli alle emissioni nelle varie matrici.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui ai punti 1 e 2 non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore e dei risultati degli accertamenti analitici eseguiti da ARPA Lombardia.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Lombardia, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 8 dell'articolo 29-*quattordices*, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA elencate al sopracitato punto 2 ed all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattordices*, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA elencate al sopracitato punto 3, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689.

Relativamente alla rimanente inosservanza, di cui al sopracitato punto 1, in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-*quattordices*, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Pavia quale ipotesi di reato.

La redazione della presente informativa è stata effettuata in coordinamento con ARPA Lombardia nonché con il personale facente parte dal Gruppo Ispettivo.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

**Il Responsabile**  
**Ing. Fabio Ferranti**

(documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

**Allegati:** 1 - Verbale di verifica documentale;  
2 - Verbale di sopralluogo e chiusura attività di controllo;  
3 – Rapporti di prova allo scarico SF1.